

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MALAGODI e FASSINO

Istituzione della provincia di Rimini

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Lo studio predisposto da tempo dalla Commissione senatoriale per attuare in tutto il Paese nuove forme di decentramento amministrativo sulla base dell'entità demografica, dell'estensione del territorio, per la gestione di servizi e per l'esercizio di funzioni in ambiti intercomunali adeguati, non troverà — per ovvi motivi — sollecita concretizzazione.

A tale ritardo si può rimediare in base agli articoli 5, 114, 128, 129, 133 della Costituzione repubblicana e agli articoli 5, 7, 53, 55 e 57 dello statuto della regione Emilia-Romagna in cui il territorio riminese è incorporato.

È in forza delle affermazioni contenute nelle norme costituzionali e regionali sopraccennate, che il problema dell'istituzione della provincia di Rimini si pone e trova diritto e legittimità.

Lo stesso articolo 19 del titolo II del citato studio sulle forme di decentramento delle circoscrizioni comunali e provinciali, afferma che « La provincia è l'ente locale territoriale preposto alla cura dello sviluppo socio-economico della relativa popolazione. È titolare di funzioni proprie ed esercita

funzioni ad essa delegate dalla Regione attinenti le materie previste dal predetto titolo », e cioè: concorre alla formazione dei programmi regionali, e coordina i programmi dei comuni ricadenti nella propria circoscrizione; assicura il collegamento tra la regione e i comuni in relazione ai programmi di sviluppo economico, sociale e territoriale ed ai relativi programmi di settore; esprime il proprio parere sulla determinazione degli ambiti territoriali entro i quali si costituiscono strutture associative tra comuni.

È nello spirito di questa riforma di decentramento che i sottoscritti propongono l'istituzione della provincia di Rimini, che non è un problema nuovo, ma che è stato posto più volte all'attenzione dei due rami del Parlamento secondo i voti ripetutamente espressi dalle popolazioni locali: è del 20 marzo 1957 la prima proposta di legge al riguardo, dovuta all'iniziativa degli onorevoli Marzotto e Simonini, seguita da una seconda proposta di legge presentata il 10 ottobre 1959 da un gruppo di deputati in cui figurano autorevolmente gli onorevoli Pertini, Simonini, Paietta, Preti ed altri; e da altre ancora, tra cui quelle d'iniziativa, rispettivamente,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del deputato Bignardi e dei senatori Zannini e Bonaldi.

Tali proposte di legge, pur essendosene iniziato il prescritto *iter* parlamentare, non giunsero al voto conclusivo e decaddero per la fine delle legislature II, III, V e VI.

Ripresentando in questa legislatura, con alcune modifiche, il disegno di legge già presentato nella VI legislatura dal senatore Bonaldi, tendente ad istituire la provincia di Rimini, si ricapitolano brevemente i motivi che suffragano il disegno di legge, non senza fare esplicito riferimento ai motivi adottati dagli onorevoli colleghi che presentarono i disegni di legge precedenti, motivi ampiamente illustrati nelle relazioni che accompagnarono tali disegni di legge.

Si tratta, in sostanza, di organizzare un idoneo ente amministrativo, un territorio storicamente, geograficamente ed economicamente ben definito. Tale territorio risponde a caratteristiche di omogeneità, esplicitamente riconosciute dai venti comuni che hanno espresso il voto di vedere costituita la provincia di Rimini: trattasi di venti comuni che verrebbero staccati dalla provincia di Forlì. Ciascuna delle predette amministrazioni comunali ha espresso liberamente la propria volontà di aderire alla istituenda provincia di Rimini con apposite delibere, confermate in più occasioni e tuttora valide. Tutte le organizzazioni locali di categoria, sindacali, religiose, economiche, culturali e scolastiche (in numero superiore a cento) hanno aderito al comitato promotore « Rimini provincia », pienamente comprese che dall'istituzione della provincia di Rimini il territorio riminese trarrà proficui vantaggi. Hanno inoltre aderito tutte le rappresentanze locali dei partiti politici.

In pratica, l'istituenda provincia conterebbe su una superficie territoriale e su una popolazione del tutto congrue rispetto ai fini che si propone di conseguire il presente disegno di legge: raggiungerebbe infatti una popolazione di oltre 250.000 abitanti, con una percentuale elevatissima di addetti alla attività turistica, che rappresenta la principale attività della zona.

Dal punto di vista geo-economico è chiara la naturale unità geografica della costituen-

da provincia, che si configura grosso modo come un quadrilatero a lati frastagliati; è evidente altresì la posizione centrale di Rimini rispetto al territorio della istituenda provincia. Si consideri infatti che Sant'Arcangelo di Romagna, estremo comune a nord-ovest della costituenda provincia, mentre dista 40 chilometri dall'attuale capoluogo provinciale di Forlì, disterebbe solo 10 chilometri dal nuovo capoluogo provinciale di Rimini. Montegridolfo, all'estremo limite sud-est della costituenda provincia di Rimini, mentre dista oltre 100 chilometri dall'attuale capoluogo provinciale di Forlì, disterebbe solo 38 chilometri da Rimini.

Ragioni storiche confortano il nostro asserito. Rimini fu provincia in epoca romana; lo rimase durante l'Esarcato bizantino (Pentapoli Marittima); lo ridivenne nel periodo napoleonico (dipartimento del Rubicone). Nel corso della storia unitaria d'Italia, il problema della provincia di Rimini affiorò in ripetute occasioni. Già nel 1909 una legge Saracco incluse Rimini tra un esiguo numero di nuove province di cui si prevedeva la istituzione. Ancora nel 1928 la città di Rimini sembrò raggiungere la sua antica e fondata aspirazione, ma occulte manovre fecero rientrare il provvedimento allorchè stava per essere reso di pubblica ragione.

Conclusa la seconda guerra mondiale, da cui Rimini uscì distrutta per l'80 per cento, la rinata amministrazione democratica avanzò ricihesta per istituire Rimini capoluogo di provincia coi restanti 18 comuni del circondario, ma la relazione dell'allora prefetto (ordinata dal Ministero dell'interno) non trovò seguito per le precarie condizioni in cui si trovava la città di Rimini, ridotta ad un cumulo di macerie.

Non era una preconconcetta tendenza secessionista che spingeva alla richiesta di essere restituita a capoluogo di provincia, sebbene un'antica aspirazione della città, che, memore del suo glorioso passato, cosciente delle sue presenti necessità, pensosa delle sue sorti future, invocava di essere ripristinata nel decoro e nelle funzioni di provincia, ravvisando in tale riconoscimento, nei suoi effetti, la condizione essenziale del proprio risolveva-

mento e il mezzo indispensabile per il raggiungimento di migliori fortune.

Oggi quelle condizioni permangono intere e inalterate.

Va ricordato che Rimini ha raggiunto una importanza determinante in molti settori della vita pubblica: il turismo riminese ha una fama più che italiana, europea, universalmente riconosciuta. I presentatori del presente disegno di legge sono convinti che la costituzione della provincia di Rimini favorirebbe lo sviluppo integrato del territorio della nuova provincia, in particolare la integrazione tra il fiorentissimo turismo balneare e il già avanzato turismo delle propaggini appenniniche.

Non sottolineeremo ulteriormente l'importanza turistica di Rimini e del Riminese, dove oltre 60.000 sono gli addetti all'attività turistica, con 3.267 alberghi e pensioni, ed una disponibilità di oltre 81.000 camere.

L'afflusso dei turisti italiani nell'ultima stagione turistica (1980) è stato superiore a 1.500.000 unità, con un numero di presenze che possiamo calcolare in venti milioni ed un movimento di capitali valutabile attorno ai 400 miliardi, di cui parte cospicua in valuta straniera.

Con l'approvazione del presente disegno di legge, è innegabile che il litorale riminese, che si stende da Bellaria a Cattolica ed il suo retroterra ricco di fervida operosità in atto e di ampia possibilità di ulteriore sviluppo, potrà essere confortato nel suo lavoro dalla autonomia provinciale e dal disporre direttamente *in loco* di quegli organi tecnici e propulsori che sono propri di un capoluogo di provincia.

Si aggiunge che Rimini, oggi, per la vasta e idonea attrezzatura ricettiva, è divenuta centro preferito di numerosi congressi nazionali e internazionali.

Il comune di Rimini è oggi territorialmente tra i più vasti d'Italia; per popolazione (circa 130.000 abitanti) Rimini figura tra le prime 32 città italiane e precede oltre 60 città attualmente capoluoghi di provincia. Intenso vi è il traffico aereo che colloca l'aeroporto di Miramare di Rimini tra i primi di Italia per numero di apparecchi e di passeggeri provenienti da ogni parte del mondo.

Ma l'attività turistica, e l'importanza di Rimini sotto questo profilo, è troppo nota perchè si debbano spendere altre parole per illustrarla.

Pochi dati relativi alle altre attività economiche dell'istituenda provincia. L'attività agricola vi è tradizionale e, pur risentendo della crisi generale dell'agricoltura italiana, si avvale della forte presenza di forestieri, che ha portato ad una rilevante specializzazione nel campo delle produzioni ortive, frutticole, vinicole e zootecniche. In fase di notevole sviluppo è l'industria: le officine ferroviarie di Rimini sono d'interesse nazionale ed assorbono un notevole numero di addetti. Gli altri settori rilevanti dell'industria riminese sono il cementiero, il metalmeccanico, i pastifici e la fabbricazione di mobili. Il settore edilizio impegna capitali e addetti in misura rilevantissima; largo il giro di affari del settore artigiano e di quello commerciale in funzione del movimento turistico. L'attività marittima registra un sostanzioso sviluppo della marina velica da diporto, con 15 cantieri operanti sulla riviera riminese, e il tradizionale settore della pesca per il quale Rimini (con Bellaria e Cattolica) può considerarsi il più grosso mercato ittico dell'Adriatico centrale. Notevoli i traffici marittimi per gitanti durante il periodo estivo.

I dati esposti fanno ritenere che la creazione della provincia di Rimini, seppure possa comportare una spesa per lo Stato, tuttavia rappresenti in definitiva un vero e proprio investimento pubblico destinato a dare notevoli frutti per effetto delle maggiori entrate derivanti dall'inevitabile incremento che raggiungerà ogni settore produttivo della zona.

È, inoltre, da tenere presente che, oltre a quanto finora esposto, vi sono altri elementi positivi di non trascurabile valore quali: l'esistenza in Rimini del Tribunale, di una sezione del Genio civile, della Conservatoria delle ipoteche, dell'Ispettorato dell'agricoltura, di una sezione dell'Amministrazione provinciale, dell'Ufficio del registro, dell'Ufficio del catasto. Ciò suffraga la ragione obiettiva e reale del presente disegno di legge, per il quale si attende fidu-

ciosi il giudizio favorevole del Parlamento, dopo che la regione Emilia-Romagna avrà espresso il proprio parere ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione repubblicana. Al riguardo si assicura che il consiglio regionale dell'Emilia-Romagna è già in possesso di una vasta e probante documentazione d'iniziativa del « Comitato Rimini provincia ».

Lungi dal nuocere alla vita economica, politica e amministrativa delle altre province emiliane, l'istituzione della provincia di Rimini concorrerà ad assicurare un più armonico ed equilibrato assetto sociale, economico, amministrativo e politico della regione.

Gli stessi consigli comunali, le forze politiche, sindacali, economiche, professionali, richiamandosi al disposto dell'articolo 133 della Costituzione, hanno sottolineato, in recenti manifestazioni pubbliche, la validità sempre più viva ed attuale dell'iniziativa in favore della istituzione della « Provincia di Rimini », iniziativa che rispecchia, più di ogni altra soluzione, le speranze, le richieste e le giuste aspirazioni delle popolazioni interessate. Queste ultime sono quelle dei comuni facenti parte dell'attuale provincia di Forlì e cioè: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Monte Gridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna,

Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Torriana e Verucchio.

Delle speranze ed attese suddette, che non possono essere ulteriormente disattese o mortificate, il Parlamento vorrà tenere conto approvando il presente disegno di legge entro termini più brevi possibili, sì che alla fine sia resa giustizia alle popolazioni interessate, da tempo in attesa di un legittimo e meritato riconoscimento.

Si passa ora all'illustrazione dei singoli articoli.

L'articolo 1 istituisce la provincia di Rimini, il relativo capoluogo ed i confini compresi negli elencati 20 comuni.

L'articolo 2 delega ai Ministri competenti l'emanazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, dei provvedimenti attuativi in relazione a tutte le incombenze connesse alla creazione della nuova provincia.

L'articolo 3 prevede una gestione commissariale per le due amministrazioni provinciali di Forlì, contestualmente sciolta, e di Rimini. Entro un anno dalla nomina dei due commissari sono previste, altresì, le elezioni per i due consigli provinciali.

L'articolo 4 disciplina la ripartizione delle spese.

L'articolo 5 autorizza il Ministro del tesoro ad apportare le necessarie variazioni di bilancio, che tengano conto della nuova realtà.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita la provincia di Rimini, con capoluogo Rimini, comprendente i comuni di: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Monte Gridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio (circondario di Rimini).

Art. 2.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con propri decreti, sentita la regione Emilia-Romagna, emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima, anche in riferimento alla formazione degli organi e degli uffici della nuova provincia, alla ripartizione del personale, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività tra le provincie interessate.

Art. 3.

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede a nominare, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, un commissario per l'amministrazione provinciale di Forlì, dichiarata contestualmente sciolta, ed un commissario per l'amministrazione provinciale di Rimini.

Nel termine massimo di un anno dalla nomina dei suddetti, saranno indette le elezioni dei consigli provinciali di Forlì e di Rimini.

Art. 4.

Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

I trasferimenti statali e regionali a favore della provincia di Forlì vengono ripartiti fra le due provincie di Forlì e di Rimini in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascuna delle due provincie.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.